

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Consulta di Garanzia Statutaria

Delibera	3
Protocollo	6210
Data	24/02/2011
Legislatura	IX

Il giorno di Giovedì 24 febbraio *dell'anno* 2011 si riunisce nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 la Consulta di Garanzia Statutaria con la partecipazione di:

GIUSEPPE PIPERATA	Presidente
GIUSEPPE UGO RESCIGNO	Componente
MARZIO MACCARINI	Componente

Oggetto: Decisione sulla regolarità della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio provinciale di Piacenza dal titolo "Modificazioni alla l.r. 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)". Determinazione ai sensi dell'art. 11, co. 7 della l.r. 34/99 e successive modificazioni.

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Investita della questione sulla regolarità della proposta di legge di iniziativa del Consiglio provinciale di Piacenza dal titolo "Modificazioni alla l.r. 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)";

RITENUTO IN FATTO

In data 21 gennaio 2011 veniva investita della questione sulla ammissibilità della proposta di legge di iniziativa del Consiglio provinciale di Piacenza dal titolo "Modificazioni alla l.r. 2 agosto 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)", ad essa trasmessa dal Direttore generale responsabile del procedimento ai sensi del comma 5 dell'art. 6, l.r. n. 34/1999;

in data 18 febbraio 2011 adottava ai sensi e con le conseguenze previste dall'art. 6, l.r. n. 34/1999, la deliberazione n. 2/2011, con la quale dichiarava non ammissibile l'art. 1 della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio provinciale di Piacenza, e ammissibili gli artt. 2, 3 e 4 di tale progetto;

riunita nella propria Sede il 24 febbraio 2011, alle ore 15, adotta ai sensi e con le conseguenze previste dall'art. 11 della l.r. 34/99 come sostituito dall'art. 10 della l.r. 8/08, la seguente deliberazione:

RITENUTO IN DIRITTO

La legge regionale n. 34/1999, modificata dalle leggi regionali nn. 8/2006 e 8/2008, disciplina ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, "le forme e le modalità di presentazione del progetto di legge popolare".

Confermando quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 18 e 50 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, la l.r. n. 34/1999 riconduce all'istituto dell'iniziativa popolare anche le proposte legislative presentate dai Consigli provinciali, in quanto individua espressamente questi ultimi (insieme al corpo elettorale nel numero minimo di cinquemila elettori e ai consigli comunali, purché, singolarmente o complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno cinquantamila abitanti) tra i soggetti legittimati ad esercitare l'iniziativa stessa (art. 1, l.r. n. 34/1999).

Sempre la medesima fonte legislativa regionale, scompone in fasi il procedimento di ammissibilità e regolarità che si svolge dinanzi alla Consulta di Garanzia Statutaria successivamente alla presentazione del progetto di legge di iniziativa del Consiglio provinciale.

La prima fase è comune a tutte le ipotesi di iniziativa legislativa popolare e consiste nell'esame di ammissibilità della proposta svolto dalla Consulta di

Garanzia Statutaria alla luce dei parametri indicati nell'art. 6, l.r. n. 34/1999 (art. 11, c. 6).

La seconda fase, invece, consiste, una volta ammessa la proposta presentata dal Consiglio provinciale, nella deliberazione sulla regolarità della proposta entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilità (art. 11, c. 7, l.r. n. 34/1999).

L'esame di regolarità che la legge regionale richiede sulle proposte legislative dei Consigli provinciali dichiarate ammissibili dalla Consulta è molto differente rispetto all'esame di regolarità che sempre la Consulta è chiamata a fare sulle proposte di iniziativa degli elettori ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 34/1999.

In quest'ultimo caso, infatti, una volta intervenuta la deliberazione di ammissibilità sul progetto, viene riconosciuto ai promotori un termine entro il quale procedere alla raccolta delle firme necessarie per la presentazione della proposta (artt. 7 e 8, l.r. n. 34/1999). Allo scadere del termine in questione, si apre un complesso procedimento diretto a valutare la regolarità della proposta, che si conclude con una delibera della Consulta di Garanzia Statutaria con la quale viene dichiarata o meno la validità della proposta di iniziativa popolare (art. 9, l.r. n. 34/1999).

Questo nuovo intervento deliberativo della Consulta trova una sua ragione nel fatto che, deliberata l'ammissibilità del progetto di legge, è necessario completare le condizioni richieste dalla legge regionale per poter promuovere l'iniziativa legislativa popolare, attraverso la raccolta delle firme di cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia-Romagna. Tale attività, tra l'altro, deve essere svolta nei termini e nei modi puntualmente descritti dalla stessa l.r. n. 34/1999, in particolare agli artt. 7, 8 e 9.

Si capisce, quindi, che il giudizio conclusivo di regolarità effettuato dalla Consulta di Garanzia Statutaria, previo puntuale controllo formale svolto dal responsabile del procedimento, ha la funzione di accertare la validità o invalidità della proposta di iniziativa presenta, alla luce della corrispondenza o meno dell'attività svolta dai promotori nella raccolta delle firme ai parametri indicati dalla legge regionale.

Analogamente, la l.r. n. 34/1999 disciplina un secondo intervento della Consulta di Garanzia Statutaria finalizzato a sindacare la regolarità delle proposte di iniziativa popolare presentate dai Consigli comunali. Il comma 8 dell'art. 11, infatti, stabilisce che *«in caso di iniziativa esercitata da più Consigli comunali, il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare»*.

Anche in questo caso, quindi, l'intervento della Consulta è necessario poiché tra la deliberazione di ammissibilità e l'eventuale presentazione del progetto di legge all'Assemblea legislativa della Regione si colloca uno spazio temporale entro il quale la legge regionale prescrive lo svolgimento di alcune attività necessarie, il cui compimento deve essere verificato.

Nulla di tutto ciò avviene, invece, nel caso dell'iniziativa legislativa popolare esercitata dai Consigli provinciali.

In questa ipotesi, una volta intervenuta la delibera di ammissibilità della Consulta sulla proposta presentata, non segue alcuna attività formale né da parte dei Consigli provinciali, né da parte dei promotori indicati, né tanto meno da parte degli Uffici regionali. Tuttavia, la legge regionale impone lo stesso alla Consulta di procedere all'esame di regolarità della proposta presentata dal Consiglio provinciale, entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilità.

Tra l'altro, non si può neanche immaginare che l'esame di regolarità riguardi aspetti formali legati alla presentazione del progetto di legge di iniziativa provinciale, dato che a ciò provvede il Responsabile del procedimento e, comunque, si tratta di una attività che andrebbe svolta prima e non successivamente alla delibera di ammissibilità.

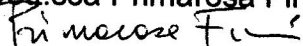
Anche se non è chiara la ratio dell'adempimento formale che la legge regionale chiede alla Consulta di svolgere, rimane, tuttavia, il fatto che la delibera di regolarità sulla proposta di iniziativa popolare del Consiglio provinciale dichiarata ammissibile deve essere assunta. Trattandosi di adempimento formalmente imposto dalla legge, la Consulta di Garanzia Statutaria è tenuta a procedervi entro i termini indicati, anche se non vi siano in realtà procedimenti, comportamenti, provvedimenti o atti successivi alla delibera di ammissibilità di cui bisogna dichiarare la regolarità o meno.

Tenuto, inoltre, conto del fatto che fino ad oggi non è pervenuta alla Consulta alcuna segnalazione o contestazione relativamente ad eventuali irregolarità e che la Consulta non ha visto alcun profilo di invalidità nei procedimenti fino ad ora svolti

P.Q.M.

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dichiara la regolarità della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio provinciale di Piacenza dal titolo "Modificazioni alla l.r. 2 agosto 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).

Il Segretario
Dott.ssa Primarosa Fini


Il Presidente e Redattore
Prof. Giuseppe Piperata
